



IL REGISTRO IMPRESE INFORMA

N. 5

La Newsletter del Registro Imprese

Ottobre 2011

La P.E.C. nel Registro delle Imprese

L'art. 16, comma 6, del D.L. n° 185/2008, convertito nella legge n° 2/2009 obbliga tutte le società iscritte al Registro delle Imprese a comunicare **entro il 29 novembre 2011**, il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) che verrà riportato sulle visure e i certificati.

Tale comunicazione e le eventuali successive variazioni, sono esenti da diritti e bolli e nel caso di utilizzo della **procedura semplificata** sul sito www.registroimprese.it, **anche dal pagamento delle tariffe** dovute al fornitore del servizio.

Sono escluse dall'obbligo le imprese individuali, Consorzi, GEIE, Associazioni, Fondazioni e altre imprese non costituite in forma societaria.

La norma non prevede l'esenzione per nessuna tipologia di società, anche se in fallimento, in liquidazione, in concordato preventivo, etc.

Cosa fare prima di comunicare la P.E.C.:

1. Verificare se l'indirizzo PEC della società è già stato dichiarato al Registro Imprese tramite apposita interrogazione sul portale <http://www.registroimprese.it> oppure nell'applicativo ComunicaStarweb in fase di predisposizione della pratica telematica. Anche la verifica della P.E.C. può essere effettuata online sul portale <http://www.registroimprese.it> prima della compilazione della "pratica semplice", inserendo esclusivamente il codice fiscale del legale rappresentante e dell'impresa. Assicurarsi che la PEC già comunicata sia ancora attiva.

2. Se la PEC non è ancora stata comunicata o per modificare quella già iscritta, è necessario innanzitutto dotarsi di una casella di posta elettronica certificata sottoscrivendo un contratto con un gestore autorizzato (vedi elenco alla pagina http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori).

L'indirizzo PEC della società può essere liberamente scelto (non deve contenere obbligatoriamente la denominazione dell'impresa); non può invece essere utilizzata la cosiddetta "PEC del cittadino" riconoscibile dal dominio **@postacertificata.gov.it** perché si tratta di una PEC chiusa (canale esclusivo tra Pubblica Amministrazione e cittadini, non utilizzabile tra soggetti privati).

Al Registro delle Imprese tuttavia non sono attribuiti compiti di verifica nel merito dell'indirizzo PEC denunciato e pertanto l'ufficio procederà all'iscrizione degli indirizzi comunicati dai legali rappresentanti delle società.

Strumenti per effettuare la comunicazione della P.E.C.:

1. Per agevolare le imprese, sul portale www.registroimprese.it, è stata predisposta una *procedura semplificata on-line* che permette alle società di effettuare in completa autonomia tale adempimento. La procedura non richiede registrazione, nè autenticazione, ma semplicemente il possesso del dispositivo di firma digitale da parte del legale rappresentante.

Si dovranno fornire esclusivamente queste informazioni:

- a) codice fiscale dell'impresa
- b) codice fiscale del dichiarante (legale rappresentante)
- c) indirizzo P.E.C. valido e attivo da iscrivere al Registro delle Imprese

Utilizzando questi dati verrà predisposta automaticamente una pratica telematica di Comunicazione Unica che dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. La pratica, così formata, sarà inviata al Registro Imprese direttamente dal portale.

Si sottolinea però che, in caso di errori, la pratica non potrà essere regolarizzata, ma sarà respinta e dovrà essere effettuato nuovamente l'adempimento.

2. Anche con ComunicaStarweb è possibile predisporre una pratica telematica di comunicazione di P.E.C. nella quale molti campi vengono precompilati con i dati già presenti negli archivi camerale riducendo la digitazione e la possibilità di errori.

Dalla pagina iniziale di Starweb:

a) selezionare la regione destinataria

b) scegliere dal menù "Comunicazione Unica impresa" la voce "variazione"

c) selezionare la provincia della Camera di Commercio destinataria e della sede dell'impresa, inserire il numero REA e selezionare la voce "PEC" dalla sezione "Dati sede".

Se la società ha già comunicato la PEC il campo sarà già compilato, pertanto non sarà necessario procedere oltre.

In caso contrario compilare il campo con l'indirizzo PEC e la data atto corrispondente alla data invio.

3. Ultima possibilità è quella di predisporre la pratica di comunicazione della P.E.C. tramite ComunicaFedraPlus scegliendo come modello base il modello S2 indicando come forma atto C e come data atto quella di spedizione della pratica (non inserire il codice atto); compilare il riquadro 5 nel solo campo relativo alla PEC (posta elettronica certificata) senza compilare l'indirizzo della sede.

Le comunicazioni omesse o inviate dopo il 29 novembre 2011 saranno soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 206,00 a 2.065,00 euro prevista dall'art. 2630 del Codice Civile, a carico del legale rappresentante.

E' disponibile sul sito camerale alla pagina <http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=233&lang=it> la "Guida alla compilazione della pratica di Comunicazione Unica per la dichiarazione della PEC delle società".

Disponibile la nuova versione ComunicaStarweb 3.3.30

Dal 18 ottobre 2011 è disponibile la nuova versione 3.3.30 di ComunicaStarweb.

Le principali novità introdotte riguardano la nuova funzione di firma digitale on-line della Distinta di Comunicazione Unica, della Distinta Agenzia delle Entrate; le quote sociali (trasferimento quote, variazione e sottoscrizione capitale sociale versato); il SUAP e la PEC per le società.

Di conseguenza è stata anche aggiornata la Guida a ComunicaStarweb (versione 1.26).

Attività regolamentate (impiantisti, pulizie, facchinaggio e commercio all'ingrosso esclusi gli autoriparatori): competenza accertamento requisiti morali/professionali

La SCIA con la dichiarazione del possesso dei requisiti di legge allegata al modello S5/Int P (nel caso di società) dovrà essere inviata alla CCIAA nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa anche se l'attività è svolta presso una unità operativa localizzata in altra provincia.

Nei confronti della CCIAA competente per l'unità locale dovrà essere presentato un semplice modello UL con la descrizione dell'attività esercitata.